



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 17 del 16-02-2018	Oggetto: Impegno di spesa per rimborso missioni amministratori (ordinanza 400 del 31.10.2016)
-----------------------------	--

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 5 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Capo dell'Amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 agli artt. 2 e 3 fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali;

RILEVATO che:

- agli Amministratori Locali in occasione di missioni istituzionali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- sempre in occasione delle missioni istituzionali, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi fissati dall'art. 3 del citato decreto 4 agosto 2011;
 1. € 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 2. € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 3. € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore (€ 58,00 con eventuale consumazione del pasto);
 4. € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 KM dalla sede di appartenenza;
- che tale rimborso non può comunque essere più considerato come rimborso forfettario comunque spettante, ma considerato come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto, qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate;

CONSIDERATO che:

- La deliberazione (Lombardia sez. controllo del 17.02.2016) ricorda che *“le possibilità di riconoscimento di un rimborso economico per le spese di viaggio autorizzate agli amministratori locali devono essere contenute nei limiti indicati dai richiamati orientamenti delle Sezioni riunite della Corte dei Conti”* (deliberazione n.

259/2014/PAR, delibere n. 8/2011 n. 9/2011 e n. 21/2011);

- per gli amministratori degli enti locali non siano più applicabili né l'art. 15 della legge n. 836/1973, né l'art. 8 della legge n° 417/1978 (disciplinante l'entità dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);

- E' pertanto pacifico almeno nelle interpretazioni della Corte dei Conti (cfr. anche delibera n° 126/2015/PAR Marche, delibera 390/2013/SRCPIE/PAR Piemonte...) la possibilità in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, di attribuire solo un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente o amministratore avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;

PRESO ATTO che:

- con ordinanza n. 400 del 31/10/2016 è stato stabilito che le spese sostenute dai Comuni per le missioni effettuate dai singoli amministratori per lo svolgimento di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 12, del DL 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 6 comma 12 del DL78/2010 stabilisce la disapplicazione degli articoli 15 della L. 18/12/1973 n. 836 e n. 8 della L. 417/78;

RITENUTO pertanto nel periodo di vigenza dell'emergenza di dover "riapplicare" il criterio del quinto del costo della benzina nel rimborso delle spese di missione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di impegnare le somme per il rimborso delle spese di missione in considerazione delle numerose trasferte che dovranno essere effettuate dagli amministratori a seguito dell'emergenza sisma e della prima fase legata alla ricostruzione;

VISTO il Bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del Testo Unico degli EE.LL., **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza"; approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 20.000,00 per il rimborso delle spese di missione svolte dagli amministratori in ragione del proprio mandato, al capitolo 2550/25 CP 2018;
2. di accertare la somma di € 20.000,00 al cap 76/1 CP 2018;
3. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio e sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area
LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-02-2018 al 03-03-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI